



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 8 del 18/06/2014

Oggetto: Ricognizione delle Società partecipate del Comune di Castellana Grotte ai sensi dell'art. 3., c. 27 e 28 L. n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008).

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **18** del mese di **Giugno** alle ore 16,00 nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2^a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n°10432 del 12/06/2014 diramato dal Presidente Luisa Simone.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1	prof.	Francesco TRICASE	Sindaco	x	
2	dott.ssa	Luisa SIMONE	Consigliere	x	
3	sig.	Domenico LANZILOTTA	Consigliere	x	
4	sig.	Andrea RINALDI	Consigliere	x	
5	sig.	Vincenzo DELLAROSA	Consigliere	x	
6	p.ch.	Domenico BARLETTA	Consigliere	x	
7	dott.	Domenico QUARANTA	Consigliere	x	
8	rag.	Michele MONTARULI	Consigliere		x
9	p.ch.	Maria SGOBBA	Consigliere	x	
10	dott.	Massimiliano MICCOLIS	Consigliere	x	
11	ing.	Domenico MASTRONARDI	Consigliere	x	
12	dott.	Simone Cosimo Leone PINTO	Consigliere	x	
13	dott.	Pasquale LONGOBARDI	Consigliere		x
14	rag.	Leonardo FRALLONARDO	Consigliere		x
15	rag.	Michele GALIZIA	Consigliere		x
16	prof.ssa	Franca DE BELLIS	Consigliere		x
17	p.i.	Vito D'ALESSANDRO	Consigliere	x	
				12	5

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Bianco Giovanni, Campanella Antonio, Pace Maurizio Tommaso e Romanazzi Giovanni.

Presiede l'Assemblea il Presidente dott.ssa Luisa Simone

Partecipa il Segretario Generale, dott. Gerardo Gallicchio

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Sindaco questa è la camicia, può relazionare.

Sindaco Francesco TRICASE

Grazie Presidente. Si tratta di rifare questa ricognizione delle società che l'Ente ritiene strategiche e fondamentali per il proseguo della nostra attività amministrativa. La proposta è agli atti per cui si chiede di riconoscere... dunque, a sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244 del 2007 Legge Finanziaria 2008 il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie attualmente possedute dal Comune di Castellana Grotte, in quanto trattasi di società che svolgono attività di produzione di servizi e interesse generale e collegata al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e qui dettagliatamente elencate: Società Multiservizi S.p.A.; Società Grotte s.r.l.; Patto Territoriale POLIS del Sud-Est Barese, società cooperativa a responsabilità limitata; G.A.L. "Terra dei Trulli e del Barsento"; Associazione "Città dell'Olio". Di dichiarare il non mantenimento della propria partecipazione societaria nel Consorzio "Trulli Grotte Mare", in fase di liquidazione, come sapete benissimo, abbiamo già deliberato in Consiglio Comunale. Noi riteniamo questi sono le società che sono funzionali all'istituzione del nostro Ente e ne riconosciamo la loro continuazione ad esistere.

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Grazie Sindaco. Chiedo ai Consiglieri se ci sono intervenenti. Non ci sono interventi. Allora chiedo innanzitutto alla Commissione competente se ci sono... prima dell'intervento, Consigliere, il parere della Commissione. Prego Presidente Miccolis.

Consigliere Massimiliano MICCOLIS

Parere favorevole.

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

La Commissione è favorevole. La delibera è dotata di tutti i pareri. Prego Consigliere Pinto.

Consigliere Simone PINTO

Volevo conoscere il parere dei Revisori dei Conti su questo punto Presidente.

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Subito.

Consigliere Simone PINTO

Sindaco.

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Questo è il parere dei Revisori dei Conti.

Sindaco Francesco TRICASE

Lo leggiamo tutto?

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Beh la prima parte sì.

Sindaco Francesco TRICASE

In ordine da contabile, visto il parere favorevole... considerato che l'Ente intende rilevare il non mantenimento della propria partecipazione al Consorzio "Trulli, Grotte, Mare," e quello dell'olio extravergine di oliva "Viedulivi" ONLUS, esprime parere favorevole

al mantenimento delle quote di partecipazione indicate nella suindicata proposta di deliberazione rispondendo le stesse ai requisiti richiesti dalla Legge e alla dismissione delle partecipazioni detenute nel Consorzio "Trulli, Grotte, Mare", e nel Comitato Strada dell'olio Extravergine di oliva "Viedulivi" ONLUS. Tutto qua. C'è una *f* in più qua... Segue la firma dei tre Revisori.

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Prego Consigliere Pinto.

Consigliere Simone PINTO

Prendo atto del parere. Voterò favorevolmente su questo punto anche se mi preme rilevare - e mi piacerebbe che l'affermazione resti in atto – come il Collegio dei Revisori dei Conti non più tardi di qualche mese fa, esattamente il 30 Novembre 2011, nel suo parere relativo alla proposta di Bilancio di Previsione 2013 e relativamente alle partecipazioni del Comune nel Patto Territoriale POLIS abbia espresso parere negativo chiedendone la dismissione. Mi piacerebbe conoscere il parere dei Revisori in ordine a questo repentino cambio di parere che si è verificato nel giro di qualche mese, atteso che dalla data del Novembre 2013 ad oggi, non mi pare siano intervenuti fatti nuovi tali da modificare il parere a suo tempo rilasciato dallo stesso organo comunale. Grazie.

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Grazie Consigliere Pinto. Trasferiremo questa sua richiesta al Collegio dei Revisori. Per quanto mi riguarda, io ho ascoltato il suo intervento e quindi mi farò carico di trasferire questa sua interrogazione. Giusta tra l'altro. Prego Sindaco. Non vuole intervenire. Va bene. Non ci sono interventi. Poniamo in votazione la proposta.

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	12
Voti favorevoli	12

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

12 favorevoli. La proposta è approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità.

La votazione per l'immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema elettronico ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	12
Voti favorevoli	12

Presidente del Consiglio Luisa SIMONE

Stessa votazione. 12 favorevoli. Il punto è chiuso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei consiglieri la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nella presente deliberazione;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore I – Segreteria Generale - Turismo – Cultura e Spettacolo, come di seguito riportata:

PREMESSO che:

- i commi 27, 28 e 29 dell'art. 3 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la

parità degli operatori dettavano nuove disposizioni riguardanti le società partecipate delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 co.2 del D.lgs 165/2001;

- in particolar modo, i commi 27, 28 e 29 dell'art. 3 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) così recitavano:

"27. Al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27."

RILEVATO che la suddetta normativa, distingue fra società aventi per oggetto attività di produzioni di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale" per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 32 del D.L.78/2010 (convertito con L.122/2010) che vieta la costituzione di nuove società da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, facendo però salvo quanto disposto dall'art 3, comma 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il cui comma 27 prevede per l'appunto che "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";

CONSIDERATO che la *ratio* della norma impone quindi di verificare se il Comune di Castellana Grotte detiene partecipazioni societarie aventi ad oggetto produzione di beni e servizi non strettamente necessaria per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali al fine di nazionalizzare il sistema di partecipazioni, ottimizzando il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l'efficienza produttiva e l'efficacia dell'azione amministrativa;

RILEVATO:

- che per quanto attiene alla necessità che le società costituite o costituende perseguano le finalità istituzionali del Comune, l'art 13, del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (TUEL) testualmente recita:

"Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze" e l'art 21 della legge 42/2009 al comma 3 recita "Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) funzioni di polizia locale;
- e) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale. "

- che per servizi di interesse generale può farsi riferimento al diritto comunitario secondo il quale i servizi di interesse generale designano attività di servizio, commerciali e non, considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche e soggette quindi ad obblighi specifici di servizio pubblico. Essi raggruppano le attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale, ecc.) nonché le funzioni inerenti la potestà pubblica (sicurezza giustizia, ecc.) ed i servizi di interesse economico generale (trasporti, energia, comunicazioni, rifiuti, idrico, ecc.). In particolare i servizi d'interesse economico generale designano le attività commerciali che assolvono missioni di interesse generale e come tali sono assoggettati dagli Stati membri ad obblighi specifici di servizio pubblico;

- che l'art. 112 del Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i. definisce servizi pubblici locali quelli "che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali."

RILEVATO, altresì, che la normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

CONSIDERATO in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito, tra gli altri, dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

VISTI, altresì, i limiti posti dall'art. 4 del decreto legge sulla Spending Review (D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135) al mantenimento di società partecipate in via diretta o indiretta da parte delle amministrazioni pubbliche che esercitano attività strumentali volte al perseguimento di fini istituzionali, imponendo come regola generale il ricorso al mercato attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero la gestione diretta;

RICHIAMATI, in particolare, i commi da 1 a 3 dell'articolo 4 sopra citato, i quali testualmente dispongono:

"1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.

2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° luglio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 23 quinquies, commi 7 e 8, partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispose un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 del presente decreto, e alle società finanziarie”.

VISTO il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Lombardia - nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

VISTA la circolare ANCI del 03/11/2010 che indica agli Enti locali un corretto percorso di valutazione in relazione alla costituzione o mantenimento di società a partecipazione comunale ed alla dismissione delle partecipazioni vietate;

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, n. 188 del 09/05/2013 secondo cui l'art. 4 comma 1 del D.L. 95/2012 sopra richiamato non si applica alle società in house per le quali continua a trovare applicazione la normativa comunitaria e l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (conv. in legge n. 248/2006);

RICHIAMATA la deliberazione n. 70/2009 con la quale è stata effettuata una prima ricognizione delle società partecipate dal Comune di Castellana Grotte nonché è stato autorizzato il mantenimento delle seguenti partecipazioni possedute:

- Società Multiservizi S.p.A.
- Società Grotte di Castellana s.r.l.

RITENUTO di dover effettuare una nuova ricognizione di cui al sopra richiamato art. 3, comma 27, della Legge 244/2007 e ss. mm. e ii., al fine di appurare se esiste la finalità istituzionale nell'oggetto sociale delle aziende sopra evidenziate;

RITENUTO, altresì, che la normativa vigente obblighi ad un'analisi sulla composizione societaria da svolgersi in tempi brevi;

DATO ATTO che il Comune possiede le seguenti partecipazioni societarie:

Società partecipata	Forma Giuridica	Codice Fiscale/Partita IVA	Quota di partecipazione
Grotte di Castellana	S.r.l.	05325440724	100%
Multiservizi	S.p.a.	4356470726	100%
Patto Territoriale POLIS del sud.est barese	S.C.AR.L	5431930725	5,55 %
Consorzio turistico "Trulli Grotte Mare"	Consorzio	05218790722	33,33%
G.A.L. "TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO"	S.C.AR.L	06004460728	2,310%
Strada dell'olio extravergine di oliva "Viedulivi" ONLUS	Comitato	05441560728	-
"Città dell'Olio"	Associazione	00883360703	-

CONSIDERATO che :

- l'art. 3 dello Statuto Sociale prevede che la Società Multiservizi S.p.A. ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità nei seguenti settori:

a) *la gestione di servizi di igiene urbana nonché provvedere direttamente o indirettamente allo spezzamento, raccolta, trasporto, lavorazione, trattamento, ecc... dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;*

b) *la realizzazione di impianti e/o discariche per lo smaltimento dei rifiuti di ogni tipo come specificati nel punto "a", il trattamento fisico, chimico e biologico di ogni tipo di rifiuto nonché tutte le prestazioni connesse all'esercizio dell'attività di cui innanzi;*

c) *la gestione di impianti e/o discariche necessarie al trattamento e/o conservazione dei rifiuti di cui innanzi; l'installazione e gestione di reti di illuminazione pubblica e impianti semaforici;*

d) *la gestione di servizi di pulizie civili, industriali, commerciali, ambientali, ospedaliere, di vetture ferroviarie, di autobus e di ogni altro mezzo di trasporto di proprietà di soggetti pubblici e/o privati e loro ristrutturazione e manutenzione;*

e) *la gestione di servizi di igiene alla persona;*

f) *la gestione di servizi sociali e/o comunitari e l'assistenza in genere affidata da Enti pubblici e/o privati, quali l'assistenza ai bambini, agli anziani, ai tossicodipendenti, ai disabili, agli handicappati ed in genere a tutte le fasce deboli, per conto di soggetti pubblici e/o privati, con gestione di tali servizi in centri specializzati e a domicilio; nei servizi di cui ai punti "d-e-f" sono compresi tutti quelli ad essi strumentali e comunque di interesse generale, quali la gestione di mense, anche scolastiche, l'organizzazione di servizi di ristorazione, la gestione di servizi di lavanderia e stireria, la gestione di servizi di trasporto di persone quali ad esempio quello scolastico, pubblico locale ecc.; la gestione di servizi relativi a strutture culturali, museali, sportive e del tempo libero;*

g) *la gestione e manutenzione dei servizi e/o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, della piattaforma centralizzata per la raccolta differenziata, dei reflui, degli inerti e tecnologici in genere;*

h) *impianto, cura e manutenzione dell'assetto viario, stradale e nel verde pubblico;*

i) *servizi cimiteriali di ogni genere ivi comprese le tumulazioni, le riesumazioni, ed ogni altro servizio annesso a tali operazioni, nonché qualsiasi altra attività collegata, connessa o riferibile con quanto sopra indicato, comunque strettamente connessa alle finalità istituzionali dell'ente;*

- che l'art. 6 dello Statuto Sociale della società "Grotte di Castellana s.r.l." indica quale finalità la gestione del comprensorio comprendente il "complesso carsico delle Grotte di Castellana" e la sua tutela e conservazione;

DATO ATTO:

- che per la Società "Multiservizi S.p.A." si rilevano i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione tra l'attività societaria e il perseguimento degli interessi pubblici dell'Ente;

- che le attività della Società "Grotte di Castellana s.r.l." sono strettamente connesse con le finalità istituzionali dell'Ente, in quanto il Comune è proprietario del bene ambientale Grotte e responsabile della sua tutela, conservazione e valorizzazione;

RITENUTO, per quanto descritto sopra, mantenere la partecipazione nelle società Multiservizi s.p.a. e Grotte di Castellana S.r.l.;

RITENUTO, altresì, di dover mantenere altresì la partecipazione nella società PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE S.C. A R.L., in quanto:

- la forma societaria è prevista da una norma speciale per lo svolgimento dell'oggetto sociale;

- l'oggetto sociale effettivo è quello indicato nell'atto costitutivo e cioè l'intercettazione di finanziamenti pubblici;

- i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno consistono nella possibilità offerta dal Ministero dello Sviluppo Economico, comunicata con nota del 25/07/2012, di rimodulazione di risorse a favore del Patto Territoriale Polis per complessivi € 5.972.180,00 (cfr. verbale assemblea soci 20.12.12) da utilizzarsi per interventi infrastrutturali immediatamente cantierabili e dotati di un notevole interesse strategico per lo sviluppo del territorio;

- che con nota del 6/12/2013 il Presidente del CdA del Patto territoriale Polis ha comunicato al Comune di Castellana Grotte, che il Ministero dello Sviluppo economico, (Circolare ministeriale del 13/06/2013 n. 20350) è pronto a sbloccare una seconda tranche delle risorse rivenienti dalle economie dei patti territoriali;

- le perdite d'esercizio non sono dovute a "*mala gestio*" (cfr. verbale assemblea 30.05.13), ma al temporaneo esaurimento dei fondi avuti dal Ministero ed il protrarsi della conclusione dei programmi;

- per quanto riguarda la situazione economica prospettica, si prevede una cospicua riduzione delle spese, in quanto il Collegio sindacale passa da tre ad una sola unità, mentre i componenti del CdA di parte pubblica non riceveranno alcun compenso;

RITENUTO, inoltre, mantenere la propria partecipazione societaria all'interno del Gruppo di Azione Locale "Terra dei Trulli e del Barento" in quanto società particolarmente attiva nella gestione dei fondi comunitari del Piano di Sviluppo Rurale e che ha come obiettivo principale la valorizzazione del territorio sotto diversi aspetti mediante:

- l'applicazione e l'implementazione delle norme sulle certificazioni di qualità tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti agroalimentari,

- l'individuazione, definizione e promozione di un paniere dei prodotti tipici locali.

- l'allestimento e/o riqualificazione e promozione di itinerari tematici;

- il coinvolgimento delle scuole dei territori interessati nello studio dell'educazione alimentare e tutela ambientale.

- l'avvio di progetti pilota per l'utilizzazione delle biomasse nella produzione di energie alternative, - la valorizzazione e promozione delle eccellenze locali, attraverso strumenti divulgativi, visibilità su internet, show-room rurali, organizzazione e partecipazione a mostre e fiere.

RITENUTO, infine, mantenere la propria quota associativa all'Associazione "Città dell'Olio" che ha, tra gli altri, l'obiettivo di:

- operare, per la maggior tutela e conoscenza della qualità dell'olio extra vergine di oliva e delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche dei territori a particolare vocazione olivicola;

- creare le condizioni per l'esposizione permanente degli oli di pregio;
- coordinare e/o organizzare manifestazioni promozionali, tecnico e culturali sugli oli, realizzare opere divulgative, carte turistiche ed ogni altro sussidio didattico volto alla conoscenza dei territori olivicoli italiani;

- stimolare la diffusione della civiltà dell'olio, anche attraverso raccolte museografiche e mostre

permanenti della storia dell'olio;

- promuovere manifestazioni collettive per favorire lo scambio di esperienze e la reciproca conoscenza tra produttori e visitatori dei Paesi e Città dell'olio extra vergine di oliva;

PRESO ATTO, pertanto che esistono i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della Legge 244/2007 per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie, dal momento che le sopraccitate partecipate svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

RITENUTO, al contrario, di NON dover mantenere la propria partecipazione societaria nel Consorzio intercomunale "Trulli, Grotte, Mare" in quanto consorzio in fase di liquidazione così come disposto dalla deliberazione di Assemblea Consortile n. 11 del 13 dicembre 2013;

RITENUTO, altresì, di NON mantenere la propria partecipazione societaria nel Comitato Strada dell'Olio Extra Vergine d'Oliva "Viedulivi" ONLUS, in quanto ritenuto non più funzionale al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente in materia di valorizzazioni delle produzioni tipiche ed alla promozione turistica del territorio;

RAVVISATA la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso in data 12/03/2014 dal Responsabile del Settore I, dott. Gerardo Gallicchio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, come in calce riportato;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso in data 13/03/2014 dal Responsabile del Settore IV, dr.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come in calce riportato;

VISTO il parere espresso in data 01/04/2014 dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b. 3) del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla II Commissione Consiliare, nella seduta del 30/04/2014;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;

- il Testo Unico degli enti locali, D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'esito delle votazioni di cui una riguardante l'immediata esecutività dell'atto, eseguite in forma palese, con sistema elettronico, come sopra riportate;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le società Multiservizi s.p.a., Grotte di Castellana s.r.l., Patto territoriale POLIS del sud-est barese, G.A.L. "Terra dei Trulli e del Barsento" ed Associazione "Città dell'Olio" non operano in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3 comma 27 della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008);

2. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie attualmente possedute dal Comune di Castellana Grotte, in quanto trattasi di società che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e qui dettagliatamente elencate:

- **Società Multiservizi S.p.A.;**

- Società Grotte di Castellana s.r.l.;
 - Patto Territoriale POLIS del sud-est barese S.C.AR.L.;
 - G.A.L. "Terra dei Trulli e del Barsento";
 - Associazione "Città dell'Olio";
3. **DI DICHIARARE** il non mantenimento della propria partecipazione societaria nel **Consorzio "Trulli, Grotte, Mare"**, in fase di liquidazione e nel Comitato Strada dell'olio extravergine di oliva "**Viedulivi**" **ONLUS**;
 4. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito web del Comune di Castellana Grotte, nella Sezione Amministrazione Trasparente;
 5. **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Corte dei Conti in ottemperanza del dettato normativo;
 6. **DI TRASMETTERE**, altresì, il presente provvedimento, ai rappresentanti legali delle società partecipate;
 7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.

Castellana Grotte, 12/03/2014

Il Responsabile del Settore I
f.to Dott. Gerardo GALLICCHIO

Parere di regolarità contabile: Preso atto delle ragioni di natura tecnico-giuridica esplicitate
in proposta di deliberazione e del parere favorevole reso
in ordine alla regolarità tecnica, si esprime, per quanto di
competenza, parere favorevole.

Castellana Grotte, 13/03/2014

il Responsabile del Settore IV
f.to Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Presidente
f.to dott.ssa Luisa Simone

Il Segretario Generale
dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n:1211

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 10/07/2014 al 25/07/2014.

Castellana Grotte, 10 luglio 2014

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **18/06/2014** in quanto:

- X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 10 luglio 2014

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Donata Notarangelo